

# Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Cura Italia” Nota di approfondimento

Linea Benchmarking Nazionale ed Internazionale  
Direzione Studi e Ricerche

Marzo 2020

## INDICE

<b>DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 “CURA ITALIA”– NOTA DI APPROFONDIMENTO .....</b>	<b>3</b>
Art. 19: norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario .....	4
Art. 20: trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria .....	5
Art. 21: Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso .....	6
Art. 22: Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga .....	6
Art. 23: Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19 .....	7
Art. 24: Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, Legge 5 febbraio 1992, n. 104 .....	8
Art. 25: Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19) .....	8
Art. 26: Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato .....	9
Art. 27: Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa .....	9
Art. 28: Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’AGO .....	10
Art. 29: Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali .....	10
Art. 30: Indennità lavoratori del settore agricolo .....	10
Art. 31: Incumulabilità tra indennità .....	11
Art. 33: Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL .....	11
Art. 40: Sospensione delle misure di condizionalità .....	11
Art. 44: Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19 .....	11
Art. 46: Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti .....	12
Art. 55: Misure di sostegno finanziario alle imprese .....	12
Art. 56: Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall’epidemia di COVID-19 .....	13
Art. 60: Rimessione in termini per i versamenti .....	13
Art. 62: Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi .....	13
Art. 63: Premio ai lavoratori dipendenti .....	14
Art. 75: Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l’accesso di cittadini e imprese .....	14
Art. 79: Misure urgenti per il trasporto aereo .....	15
Art. 87: Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali .....	16
Art. 94: Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo .....	16
Art. 126: Disposizioni finanziarie .....	16

## DECRETO LEGGE 17 MARZO 2020, N. 18 “CURA ITALIA”– NOTA DI APPROFONDIMENTO

Il Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, è stato pubblicato nella GU n. 70, Supplemento ordinario, del 17 marzo 2020. La sua adozione è motivata dalla straordinaria necessità e urgenza nel contenimento degli effetti negativi che l'epidemia COVID-19 sta producendo sul tessuto socio-economico nazionale, prevedendo quindi misure non solo destinate al potenziamento del Servizio sanitario nazionale, della protezione civile e della sicurezza dei cittadini, ma anche di sostegno al mondo del lavoro, all'occupazione, alle famiglie e alle imprese. È strutturato in cinque Titoli (“Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale”, “Misure a sostegno del lavoro”, “Misure a sostegno della liquidità attraverso il sistema bancario”, “Misure fiscali a sostegno della liquidità delle famiglie e delle imprese”, “Ulteriori disposizioni”) e si compone di 127 articoli. Complessivamente si tratta di misure per 25 miliardi di euro per sostenere l'economia, di cui 3 per la sanità e circa 10 destinati al lavoro. Con riferimento a quest'ultimo, 3,3 miliardi saranno allocate per la cassa integrazione in deroga, anche per le aziende con un solo dipendente e 1,3 miliardi per il Fondo di integrazione salariale (FIS). Il DL è stato illustrato al termine del Consiglio dei Ministri n. 37 del 16 marzo 2020, dal Presidente del Consiglio Conte e dai Ministri Gualtieri e Catalfo ed è stato anticipato che saranno varate anche nuove misure con un piano di investimenti rapidi.

Le misure a sostegno del mercato del lavoro sono prevalentemente contenute nel Titolo secondo del DL di cui si tratta (artt. 19-48). Tra le principali disposizioni a riguardo, l'art. 19 prevede che i datori di lavoro che sospendono o riducono l'attività lavorativa causa emergenza epidemiologica COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020, per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020, nel limite massimo di spesa di 1.347,2 milioni di euro per il 2020. Le aziende che alla data di entrata in vigore del DL n. 6/20, hanno richiesto la CIGS, possono sospendere tale istanza presentando domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale, per un periodo non superiore a nove settimane (art. 20), nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro. L'art. 21 dispone che i datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale, che alla data di entrata in vigore del DL n. 6/20, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare, in sostituzione, domanda di concessione dell'assegno ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. Relativamente alla CIG in deroga (art. 22), le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia, possono riconoscere, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane, nel limite di 3.293,2 milioni di euro per il 2020 e a decorrere dal 23 febbraio 2020. Le disposizioni in materia di riduzione dell'orario di lavoro e del sostegno ai lavoratori prevedono, all'art. 23 (e nel limite di risorse annue pari a 1.261,1 milioni di euro), la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti del settore privato, di uno specifico congedo per il quale è riconosciuta

un'indennità pari al 50% della retribuzione, per un periodo continuativo o frazionato non superiore a 15 giorni, per i figli di età non superiore a 12 anni. Analogo sostegno è rivolto ai genitori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata. Per entrambe le categorie, a cui si aggiungono i lavoratori autonomi, è prevista in alternativa la possibilità di scegliere bonus per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* nel limite massimo complessivo di 600 euro. Anche per i dipendenti pubblici (art. 25) e nel limite di 30 milioni di euro per il 2020 sono disposti analoghi provvedimenti di conciliazione. L'art. 26 equipara alla malattia il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporta. L'art. 33 proroga i termini in materia di domande di disoccupazione NASpI e DIS-COLL, ampliandoli da 68 a 128 giorni. Sempre per quanto concerne la NASpI, l'indennità DIS-COLL, nonché il Reddito di cittadinanza (RdC), l'art. 40 sospende per due mesi gli obblighi connessi alla fruizione di tali misure, tra cui i termini per le convocazioni da parte dei CPI, fermo restando il godimento dei benefici economici. L'art. 44 istituisce, per i lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro il "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro il 2020. L'art. 46 preclude per 60 giorni, dall'entrata in vigore del DL di cui si tratta, l'avvio delle procedure di mobilità e di riduzione del personale e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020.

Il dettato normativo contiene infine disposizioni a sostegno delle imprese, tra cui la concessione a titolo gratuito di garanzie a favore delle PMI, fino ad un massimo di 5 milioni di euro (art. 49). L'art. 55 modifica l'art. 44-bis del DL n. 34/19, in materia di sostegno finanziario alle imprese (trasformazione in credito d'imposta delle attività per imposte anticipate). L'art. 62 prevede, per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, la sospensione degli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Ai lavoratori dipendenti con un reddito di importo non superiore a 40 mila euro spetta poi un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da rapportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese (art. 63).

Per l'esame esaustivo della Decreto di cui si tratta, si rimanda al testo, nonché agli allegati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, consultati per l'elaborazione della presente nota. Nello specifico, in materia di lavoro, di sostegno alle famiglie e alle imprese:

#### **Art. 19: norme speciali in materia di trattamento ordinario di integrazione salariale e assegno ordinario**

I datori di lavoro che nel 2020 sospendono o riducono l'attività lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19, possono presentare domanda di concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale o di accesso all'assegno ordinario con causale

“emergenza COVID-19”, per periodi decorrenti dal 23 febbraio 2020 per una durata massima di nove settimane e comunque entro il mese di agosto 2020. I datori di lavoro che presentano suddetta domanda sono dispensati dall’osservanza dell’informazione e consultazione sindacale e dei termini del procedimento previsti dal Decreto Legislativo n. 148/15, per l’assegno ordinario, fermo restando l’informazione, la consultazione e l’esame congiunto che devono essere svolti anche in via telematica entro i tre giorni successivi a quello della comunicazione preventiva. La domanda, in ogni caso, deve essere presentata entro la fine del quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa e non è soggetta alla verifica dei requisiti previsti dalla disposizioni vigenti. L’assegno ordinario è concesso, limitatamente per il periodo indicato e nell’anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS)<sup>1</sup> che occupano mediamente più di 5 dipendenti. Il predetto trattamento su istanza del datore di lavoro può essere concesso con la modalità di pagamento diretto della prestazione da parte dell’INPS. I lavoratori devono risultare alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori stessi non devono possedere, presso l’unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, un’anzianità di effettivo lavoro di almeno novanta giorni alla data che è stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, non sono prese in considerazione ulteriori domande di presentazione della relativa domanda di concessione. Le prestazioni di sostegno al reddito sopra evidenziate sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 1.347,2 milioni di euro per l’anno 2020; l’INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa e, qualora dal predetto monitoraggio emerga

#### **Art. 20: trattamento ordinario di integrazione salariale per le aziende che si trovano già in Cassa integrazione straordinaria**

Le aziende che alla data di entrata in vigore del DL n. 6/20, hanno in corso un trattamento di integrazione salariale straordinario, possono presentare domanda di concessione del trattamento

---

<sup>1</sup> Il Fondo d’Integrazione Salariale (FIS), disciplinato dal decreto interministeriale 3 febbraio 2016, n. 94343, nasce dall’adeguamento, a decorrere dal 1° gennaio 2016, del fondo di solidarietà residuale alle disposizioni del DLgs n. 148/15, non ha personalità giuridica, costituisce una gestione dell’INPS e gode di gestione finanziaria e patrimoniale autonoma. Comprende tutti i datori di lavoro, anche non organizzati in forma d’impresa, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, che non rientrano nel campo di applicazione della cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria e che appartengono a settori nell’ambito dei quali non sono stati stipulati accordi per l’attivazione di un Fondo di solidarietà bilaterale o di un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo. Il FIS mette a disposizione interventi a sostegno del reddito nei confronti dei lavoratori la cui attività lavorativa è sospesa o ridotta in relazione alle causali previste in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria (a eccezione delle intemperie stagionali) o straordinaria (a eccezione del contratto di solidarietà) ovvero ridotta al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale. In particolare il Fondo eroga l’assegno di solidarietà, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro. Il FIS eroga, inoltre, l’assegno ordinario in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di quindici dipendenti, compresi gli apprendisti, nel semestre precedente la data di inizio delle sospensioni o delle riduzioni di orario di lavoro. Le prestazioni del FIS spettano ai lavoratori con contratto di lavoro subordinato, compresi gli apprendisti con contratto di lavoro professionalizzante e con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. L’assegno di solidarietà può essere concesso per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile mentre l’assegno ordinario può essere concesso, sia per le causali della CIGO che della CIGS, fino a un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile (Fonte: INPS).

ordinario di integrazione salariale per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce quello di integrazione straordinaria già in corso. La concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari delle integrazioni salariali straordinarie a totale copertura dell'orario di lavoro, ed è subordinata alla sospensione degli effetti della concessione della cassa integrazione straordinaria precedentemente autorizzata e il relativo periodo di trattamento ordinario di integrazione salariale concesso non è conteggiato

ai fini della durata massima complessiva prevista dal DLgs n. 148/15. Limitatamente ai periodi di trattamento ordinario di integrazione salariale concessi non si applica la contribuzione addizionale. In considerazione della limitata operatività conseguente alle misure di contenimento per l'emergenza sanitaria, in via transitoria all'espletamento dell'esame congiunto e alla presentazione delle relative istanze per l'accesso ai trattamenti straordinari di integrazione salariale non si applicano l'obbligo di consultazione sindacale, né di comunicazione del numero dei lavoratori mediamente occupati presso l'unità produttiva oggetto dell'intervento nel semestre precedente, distinti per orario contrattuale, limitatamente ai termini procedurali. Le prestazioni di sostegno al reddito sopra citate sono riconosciute nel limite massimo di spesa pari a 338,2 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa e, in caso di superamento di tale limite anche in via prospettica, non sono prese in considerazione ulteriori istanze.

#### **Art. 21: Trattamento di assegno ordinario per i datori di lavoro che hanno trattamenti di assegni di solidarietà in corso**

I datori di lavoro, iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS), che alla data di entrata in vigore del DL n. 6/20, hanno in corso un assegno di solidarietà, possono presentare domanda di concessione dell'assegno ordinario per un periodo non superiore a nove settimane. La concessione del trattamento ordinario sospende e sostituisce l'assegno di solidarietà già in corso. La concessione dell'assegno ordinario può riguardare anche i medesimi lavoratori beneficiari dell'assegno di solidarietà a totale copertura dell'orario di lavoro. I periodi in cui vi è coesistenza tra assegno di solidarietà e assegno ordinario non sono conteggiati ai fini dei limiti di durata massima complessiva prevista dal DLgs n. 148/15. Limitatamente ai periodi di assegno ordinario concessi e in considerazione della relativa fattispecie non si applica la contribuzione addizionale a carico dei datori di lavoro.

#### **Art. 22: Nuove disposizioni per la Cassa integrazione in deroga**

Le Regioni e Province autonome, con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove

settimane. Per i lavoratori è riconosciuta la contribuzione figurativa e i relativi oneri accessori. Il trattamento di cui al presente comma, limitatamente ai lavoratori del settore agricolo, per le ore di riduzione o sospensione delle attività, nei limiti ivi previsti, è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola. L'accordo sopra citato non è richiesto per i datori di lavoro che occupano fino a cinque dipendenti. Sono esclusi dall'applicazione i datori di lavoro domestico. Il trattamento è riconosciuto nel limite massimo di 3.293,2 milioni di euro per l'anno 2020, a decorrere dal 23 febbraio 2020 e limitatamente ai dipendenti già in forza alla medesima data. Le risorse sono quindi ripartite tra le Regioni e Province autonome con uno o più Decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. I trattamenti sono concessi con Decreto delle Regioni e delle Province autonome interessate, da trasmettere all'INPS in modalità telematica entro quarantotto ore dall'adozione, la cui efficacia è in ogni caso subordinata alla verifica del rispetto dei limiti di spesa. Le Regioni e le Province autonome, unitamente al Decreto di concessione, inviano la lista dei beneficiari all'INPS, che provvede all'erogazione delle predette prestazioni, previa verifica del rispetto, anche in via prospettica, dei limiti di spesa previsti. Le domande sono presentate alla Regione e alle Province autonome, che le istruiscono secondo l'ordine cronologico di presentazione delle stesse. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e alle Regioni e alle Province autonome interessate. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che è stato raggiunto, anche in via prospettica il limite di spesa, le regioni non potranno in ogni caso emettere altri provvedimenti concessori. Le risorse finanziarie relative ai trattamenti di cui si tratta, destinate alle Province autonome di Trento e di Bolzano, sono trasferite ai rispettivi Fondi di solidarietà bilaterali del Trentino e dell'Alto Adige, che autorizzano le relative prestazioni.

**Art. 23: Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore privato, i lavoratori iscritti alla Gestione separata e i lavoratori autonomi, per emergenza COVID -19**

Per l'anno 2020 a decorrere dal 5 marzo, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al DPCM 4 marzo 2020, e per un periodo continuativo o frazionato comunque non superiore a quindici giorni, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato hanno diritto a fruire, per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità pari al 50% della retribuzione. Gli eventuali periodi di congedo parentale, fruiti dai genitori durante il periodo di sospensione di cui al presente articolo, sono convertiti nel congedo sopracitato con diritto all'indennità e non computati né indennizzati a titolo di congedo parentale. I genitori lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'INPS, hanno diritto a fruire, per il periodo sopracitato e per i figli di età non superiore ai 12 anni, di uno specifico congedo, per il quale è riconosciuta una indennità, per ciascuna giornata indennizzabile, pari al 50% di 1/365 del reddito individuato secondo la base di calcolo utilizzata ai fini della determinazione dell'indennità di maternità. La medesima indennità è estesa ai genitori lavoratori autonomi iscritti all'INPS ed è commisurata, per ciascuna giornata indennizzabile, al 50% della retribuzione convenzionale giornaliera stabilita annualmente dalla legge, a seconda della tipologia di lavoro autonomo svolto.

La fruizione del congedo è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori, per un totale complessivo di quindici giorni, ed è subordinata alla condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o altro genitore disoccupato o non lavoratore. Ferma restando l'estensione della durata dei permessi retribuiti di cui all'articolo 24, il limite di età di cui sopra non si applica in riferimento ai figli con disabilità in situazione di gravità accertata ai sensi della Legge n. 104/92, iscritti a scuole di ogni ordine e grado o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale. Fermo restando quanto sopra previsto, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato con figli minori, di età compresa tra i 12 e i 16 anni, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore hanno diritto di astenersi dal lavoro per il periodo di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, senza corresponsione di indennità né riconoscimento di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento e diritto alla conservazione del posto di lavoro. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione anche nei confronti dei genitori affidatari. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, in alternativa alla predetta prestazione per i medesimi lavoratori beneficiari, nonché per i lavoratori autonomi non iscritti all'INPS, è prevista la possibilità di scegliere la corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo di 600 euro, da utilizzare per prestazioni effettuate nel periodo indicato dal DL di cui si tratta. Le modalità operative per accedere al congedo ovvero al bonus sono stabilite dall'INPS che provvede, sulla base delle domande pervenute, al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento del limite di spesa, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate. I benefici sopra citati sono riconosciuti nel limite complessivo di 1.261,1 milioni di euro annui per l'anno 2020.

**Art. 24: Estensione durata permessi retribuiti ex art. 33, Legge 5 febbraio 1992, n. 104**

Il numero di giorni di permesso retribuito coperto da contribuzione figurativa di cui all'articolo 33 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, è incrementato di ulteriori complessive dodici giornate usufruibili nei mesi di marzo e aprile 2020. Tale beneficio è riconosciuto al personale sanitario compatibilmente con le esigenze organizzative delle aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale impegnati nell'emergenza COVID-19 e del comparto sanità.

**Art. 25: Congedo e indennità per i lavoratori dipendenti del settore pubblico, nonché bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting per i dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, per emergenza COVID -19)**

A decorrere dal 5 marzo 2020, in conseguenza dei provvedimenti di sospensione dei servizi educativi per l'infanzia e delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, di cui al DPCM 4 marzo 2020, e per tutto il periodo della sospensione ivi prevista, i genitori lavoratori dipendenti del settore pubblico hanno diritto a fruire dello specifico congedo e relativa indennità, già previsti per i lavoratori dipendenti del settore privato, purché uno o entrambi i lavoratori stiano già fruendo di analoghi benefici. L'erogazione dell'indennità, nonché l'indicazione delle modalità di fruizione del congedo sono a cura

dell'Amministrazione pubblica con la quale intercorre il rapporto di lavoro. Per i lavoratori dipendenti del settore sanitario, pubblico e privato accreditato, appartenenti alla categoria dei medici, degli infermieri, dei tecnici di laboratorio biomedico, dei tecnici di radiologia medica e degli operatori sociosanitari, il bonus per l'acquisto di servizi di *baby-sitting* per l'assistenza e la sorveglianza dei figli minori fino a 12 anni di età, previsto quale misura alternativa, è riconosciuto nel limite massimo complessivo di 1.000 euro. Quest'ultima disposizione si applica anche al personale del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico impiegato per le esigenze connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Ai fini dell'accesso al suddetto bonus, il lavoratore presenta domanda tramite i canali telematici dell'INPS e secondo le modalità tecnico-operative stabilite in tempo utile dal medesimo Istituto indicando, al momento della domanda stessa, la prestazione di cui intende usufruire, contestualmente indicando il numero di giorni di indennità ovvero l'importo del bonus che si intende utilizzare. Sulla base delle domande pervenute, l'INPS provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal monitoraggio emerga il superamento dei limiti di spesa, l'INPS procede al rigetto delle domande presentate. I benefici evidenziati sono riconosciuti nel limite complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2020.

#### **Art. 26: Misure urgenti per la tutela del periodo di sorveglianza attiva dei lavoratori del settore privato**

Il periodo trascorso in quarantena con sorveglianza attiva o in permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva dai lavoratori del settore privato, è equiparato a malattia ai fini del trattamento economico previsto dalla normativa di riferimento e non è computabile ai fini del periodo di comporto. Fino al 30 aprile 2020 ai lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità, nonché ai lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, il periodo di assenza dal servizio prescritto dalle competenti autorità sanitarie, è equiparato al ricovero ospedaliero. Per i periodi sopracitati, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare. Sono comunque considerati validi i certificati di malattia trasmessi, prima dell'entrata in vigore della presente disposizione. In deroga alle disposizioni vigenti, gli oneri a carico del datore di lavoro, che presentano domanda all'ente previdenziale, e degli Istituti previdenziali connessi con le tutele previste dall'articolo di cui si tratta sono posti a carico dello Stato nel limite massimo di spesa di 130 milioni di euro per l'anno 2020. Gli enti previdenziali provvedono al monitoraggio del limite di spesa e, qualora emerga, anche in via prospettica, il raggiungimento di tale limite, gli stessi enti previdenziali non prendono in considerazione ulteriori domande. Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell'operatore di sanità pubblica.

#### **Art. 27: Indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa**

Ai liberi professionisti titolari di partita iva attiva alla data del 23 febbraio 2020 e ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa attivi alla medesima data, iscritti alla

Gestione separata, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 203,4 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

**Art. 28: Indennità lavoratori autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell'AGO**

Ai lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'Ago, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 2.160 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.

**Art. 29: Indennità lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali**

Ai lavoratori dipendenti stagionali del settore turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, non titolari di pensione e non titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data di entrata in vigore della presente disposizione, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 103,8 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

**Art. 30: Indennità lavoratori del settore agricolo**

Agli operai agricoli a tempo determinato, non titolari di pensione, che nel 2019 abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo, è riconosciuta un'indennità per il mese di marzo pari a 600 euro. Tale indennità non concorre alla formazione del reddito ed è erogata dall'INPS, previa domanda, nel limite di spesa complessivo di 396 milioni di euro per l'anno 2020. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il

verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non possono essere adottati altri provvedimenti concessori.

**Art. 31: Incumulabilità tra indennità**

Le indennità di cui agli articoli 27, 28, 29, 30 e 38 non sono tra esse cumulabili e non sono altresì riconosciute ai percettori di reddito di cittadinanza.

**Art. 33: Proroga dei termini in materia di domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL**

Al fine di agevolare la presentazione delle domande di disoccupazione NASpl e DIS-COLL, per gli eventi di cessazione involontaria dall'attività lavorativa verificatisi a decorrere dal 1° gennaio 2020 e fino al 31 dicembre 2020, i termini di decadenza per la presentazione delle domande dei trattamenti in oggetto, sono ampliati da sessantotto a centoventotto giorni. Per le domande di NASpl e DIS-COLL presentate oltre il termine ordinario previsto dal DLgs n. 22/15 è fatta salva la decorrenza della prestazione dal sessantottesimo giorno successivo alla data di cessazione involontaria del rapporto di lavoro. Sono altresì ampliati di 60 giorni i termini previsti per la presentazione della domanda di incentivo all'auto imprenditorialità.

**Art. 40: Sospensione delle misure di condizionalità**

Ferma restando la fruizione dei benefici economici, considerata la situazione di emergenza sul territorio nazionale relativa al rischio di diffondersi del virus COVID-19 decretata per la durata di 6 mesi con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e le misure adottate allo scopo di contrastare la diffusione del virus di cui ai DPCM emanati in data 8 e 9 marzo 2020, al fine di limitare gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari, sono sospesi per due mesi dall'entrata in vigore del presente decreto gli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza (RdC), e i relativi termini ivi previsti, le misure di condizionalità e i relativi termini comunque previsti per i percettori di NASPI e di DIS-COLL, e per i beneficiari di integrazioni salariali, gli adempimenti relativi agli obblighi per le assunzioni obbligatorie, le procedure di avviamento a selezione effettuate tra gli iscritti nelle liste di collocamento ed in quelle di mobilità, nonché i termini per le convocazioni da parte dei centri per l'impiego per la partecipazione ad iniziative di orientamento.

**Art. 44: Istituzione del Fondo per il reddito di ultima istanza a favore dei lavoratori danneggiati dal virus COVID-19**

Al fine di garantire misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o il loro rapporto di lavoro, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un Fondo denominato "Fondo per il reddito di ultima istanza" volto a garantire il riconoscimento ai medesimi soggetti, di una indennità, nel limite di spesa 300 milioni di euro per l'anno 2020. Con uno o più Decreti del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente Decreto, sono definiti i criteri di priorità e le modalità di attribuzione

dell'indennità, nonché la eventuale quota del limite di spesa da destinare, in via eccezionale, in considerazione della situazione di emergenza epidemiologica, al sostegno del reddito dei professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.

#### **Art. 46: Sospensione delle procedure di impugnazione dei licenziamenti**

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Decreto l'avvio delle procedure di mobilità e di riduzione del personale è precluso per 60 giorni e nel medesimo periodo sono sospese le procedure pendenti avviate successivamente alla data del 23 febbraio 2020. Sino alla scadenza del suddetto termine, il datore di lavoro, indipendentemente dal numero dei dipendenti, non può recedere dal contratto per giustificato motivo oggettivo.

#### **Art. 55: Misure di sostegno finanziario alle imprese**

Viene novellato l'art. 44-bis del DL n. 34/19 convertito con modificazioni dalla Legge n. 58/19<sup>2</sup> prevedendo che, qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31 dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti, può trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile alla data della cessione; importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto non ancora dedotto né fruito tramite credito d'imposta alla data della cessione. Ai fini della trasformazione in credito d'imposta, i componenti di cui sopra possono essere considerati per un ammontare massimo non eccedente il 20% del valore nominale dei crediti ceduti, mentre i crediti ceduti possono essere considerati per un valore nominale massimo pari a 2 miliardi di euro, determinato tenendo conto di tutte le cessioni effettuate entro il 31 dicembre 2020 dalle società tra loro legate da rapporti di controllo e dalle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto. Le attività per imposte anticipate riferibili ai componenti sopra indicati possono essere trasformate in credito d'imposta anche se non iscritte in bilancio. La trasformazione in credito d'imposta avviene alla data di efficacia della cessione dei crediti. I crediti d'imposta derivanti dalla trasformazione non sono produttivi di interessi e possono essere utilizzati, senza limiti di importo, in compensazione, ovvero possono essere ceduti, ovvero possono essere chiesti a rimborso. I crediti d'imposta vanno indicati nella dichiarazione dei redditi e non concorrono alla formazione del reddito di impresa né della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive. Il presente articolo non si applica a società per le quali sia stato accertato lo stato di dissesto o il rischio di dissesto, ovvero lo stato di insolvenza. Per gli effetti del presente articolo, si ha inadempimento quando il mancato pagamento si protrae per oltre novanta giorni dalla data in cui era dovuto. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle cessioni di crediti tra società che sono tra loro legate da rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile e alle società controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.

---

<sup>2</sup> DL n. 34/2019 "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi". Maggiori approfondimenti a riguardo consultando il link:  
<http://bancadati.anpalservizi.it/bdds/ViewScheda.action?product=NORMALAVORO&uid=2c178b08-de31-478b-a516-1eccd8d48b07&title=scheda>

### **Art. 56: Misure di sostegno finanziario alle micro, piccole e medie imprese colpite dall'epidemia di COVID-19**

L'epidemia da COVID-19 è formalmente riconosciuta come evento eccezionale e di grave turbamento dell'economia, ai sensi dell'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Per sostenere quindi le attività imprenditoriali danneggiate dall'epidemia di COVID-19 le Imprese possono avvalersi dietro comunicazione, in relazione alle esposizioni debitorie nei confronti di banche, di intermediari finanziari e degli altri soggetti abilitati alla concessione di credito in Italia, delle seguenti misure di sostegno finanziario:

- per le aperture di credito a revoca e per i prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29 febbraio 2020 o, se superiori, a quella di pubblicazione del presente Decreto, gli importi accordati, sia per la parte utilizzata sia per quella non ancora utilizzata, non possono essere revocati in tutto o in parte fino al 30 settembre 2020;
- per i prestiti non rateali con scadenza contrattuale prima del 30 settembre 2020 i contratti sono prorogati, unitamente ai rispettivi elementi accessori e senza alcuna formalità, fino al 30 settembre 2020 alle medesime condizioni;
- per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale, il pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020 è sospeso sino al 30 settembre 2020 e il piano di rimborso delle rate o dei canoni oggetto di sospensione è dilazionato, unitamente agli elementi accessori e senza alcuna formalità, secondo modalità che assicurino l'assenza di nuovi o maggiori oneri per entrambe le parti; è facoltà delle imprese richiedere di sospendere soltanto i rimborsi in conto capitale.

Possono beneficiare delle predette misure le Imprese le cui esposizioni debitorie non siano, alla data di pubblicazione del presente Decreto, classificate come esposizioni creditizie deteriorate ai sensi della disciplina applicabile agli intermediari creditizi. Si intendono per Imprese le microimprese e le piccole e medie imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea n. 2003/361/CE del 6 maggio 2003, aventi sede in Italia. Su richiesta telematica del soggetto finanziatore con indicazione dell'importo massimo garantito, le operazioni oggetto delle misure di sostegno sono ammesse, senza valutazione, alla garanzia, concessa a titolo gratuito, di un'apposita sezione speciale del Fondo costituito presso il Mediocredito centrale.

### **Art. 60: Rimessione in termini per i versamenti**

I versamenti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, inclusi quelli relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali ed ai premi per l'assicurazione obbligatoria, in scadenza il 16 marzo 2020 sono prorogati al 20 marzo 2020.

### **Art. 62: Sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti fiscali e contributivi**

Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato, sono sospesi gli adempimenti tributari diversi dai versamenti e diversi dall'effettuazione delle ritenute alla fonte e delle trattenute relative all'addizionale regionale e comunale, che

scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Resta ferma la disposizione recante disposizioni riguardanti i termini relativi alla dichiarazione dei redditi precompilata 2020. Per i soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, sono sospesi i versamenti da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l'8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020. La sospensione dei versamenti dell'imposta sul valore aggiunto, si applica, a prescindere dal volume dei ricavi o compensi percepiti, ai soggetti esercenti attività d'impresa, arte o professione che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Cremona, Lodi e Piacenza. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni ed interessi, in un'unica soluzione entro il 31 maggio 2020 o mediante rateizzazione fino a un massimo di 5 rate mensili di pari importo a decorrere dal mese di maggio 2020. Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato. Gli adempimenti sospesi sono effettuati entro il 30 giugno 2020 senza applicazione di sanzioni. Per i soggetti che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente DL, nonché i ricavi e i compensi percepiti nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore del presente DL e il 31 marzo 2020, non sono assoggettati alle ritenute d'acconto, a condizione che nel mese precedente non abbiano sostenuto spese per prestazioni di lavoro dipendente o assimilato.

#### **Art. 63: Premio ai lavoratori dipendenti**

Ai titolari di redditi di lavoro dipendente, che possiedono un reddito complessivo da lavoro dipendente dell'anno precedente di importo non superiore a 40 mila euro spetta un premio, per il mese di marzo 2020, che non concorre alla formazione del reddito, pari a 100 euro da riportare al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese. I sostituti d'imposta riconoscono, in via automatica, il predetto incentivo a partire dalla retribuzione corrisposta nel mese di aprile e comunque entro il termine di effettuazione delle operazioni di conguaglio di fine anno.

#### **Art. 75: Acquisti per lo sviluppo di sistemi informativi per la diffusione del lavoro agile e di servizi in rete per l'accesso di cittadini e imprese**

Al fine di agevolare la diffusione del lavoro agile, favorire la diffusione di servizi in rete e agevolare l'accesso agli stessi da parte di cittadini e imprese, quali ulteriori misure di contrasto agli effetti dell'imprevedibile emergenza epidemiologica da COVID-19, le amministrazioni aggiudicatrici, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, sono autorizzate, sino al 31 dicembre 2020, ad acquistare beni e servizi informatici, nonché servizi di connettività, mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, selezionando l'affidatario tra almeno quattro operatori

economici, di cui almeno una start-up innovativa o una piccola e media impresa innovativa, iscritta nell'apposita sezione speciale del registro delle imprese. Le amministrazioni possono stipulare il contratto previa acquisizione di una autocertificazione dell'operatore economico aggiudicatario attestante il possesso dei requisiti generali, finanziari e tecnici, la regolarità del DURC e l'assenza di motivi di esclusione secondo segnalazioni rilevabili dal Casellario Informatico di ANAC, nonché previa verifica del rispetto delle prescrizioni imposte dalle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione. Al termine delle procedure di gara, le Amministrazioni stipulano immediatamente il contratto ed avviano l'esecuzione degli stessi. I predetti acquisti devono essere relativi a progetti coerenti con il Piano triennale per l'informatica nella pubblica amministrazione. Le amministrazioni pubbliche procedono con le risorse disponibili a legislazione vigente.

#### **Art. 79: Misure urgenti per il trasporto aereo**

In considerazione dei danni subiti dall'intero settore dell'aviazione a causa dell'insorgenza dell'epidemia da COVID-19, alle imprese titolari di licenza di trasporto aereo di passeggeri rilasciata dall'ENAC che esercitano oneri di servizio pubblico, sono riconosciute misure a compensazione dei danni subiti come conseguenza diretta dell'evento eccezionale al fine di consentire la prosecuzione dell'attività. Con Decreto di natura non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze sono stabilite le modalità di applicazione della presente disposizione, la cui efficacia è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea. In considerazione della situazione determinata sulle attività di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.A. e di Alitalia Cityliner S.p.A. entrambe in amministrazione straordinaria, è autorizzata la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle Finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta. Ai fini della costituzione della predetta società, con uno o più Decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti l'oggetto sociale, lo Statuto e il capitale sociale iniziale e sono nominati gli organi sociali in deroga alle rilevanti disposizioni vigenti in materia, nonché è definito ogni altro elemento necessario per la costituzione e il funzionamento della società. Il Commissario Straordinario delle società suindicate è autorizzato a porre in essere ogni atto necessario o conseguente nelle more dell'espletamento della procedura di cessione dei complessi aziendali delle due società in amministrazione straordinaria e fino all'effettivo trasferimento dei medesimi complessi aziendali all'aggiudicatario della procedura di cessione ai fini di quanto necessario per l'attuazione della presente norma. Il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a partecipare al capitale sociale o a rafforzare la dotazione patrimoniale della nuova società, anche in più fasi e anche per successivi aumenti di capitale o della dotazione patrimoniale, anche tramite società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta. Per l'attuazione delle disposizioni indicate è istituito un fondo con una dotazione di 500 milioni di euro per l'anno 2020. Con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da adottare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti gli importi da destinare alle singole finalità previste dal presente articolo.

**Art. 87: Misure straordinarie in materia di lavoro agile e di esenzione dal servizio e di procedure concorsuali**

Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui al DLgs n. 165/01. La prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione. Qualora non sia possibile ricorrere al lavoro agile, le amministrazioni utilizzano gli strumenti delle ferie pregresse, del congedo, della banca ore, della rotazione e di altri analoghi istituti, nel rispetto della contrattazione collettiva. Esperite tali possibilità le amministrazioni possono motivatamente esentare il personale dipendente dal servizio. Il periodo di esenzione dal servizio costituisce servizio prestato a tutti gli effetti di legge e l'amministrazione non corrisponde l'indennità sostitutiva di mensa, ove prevista. Lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso al pubblico impiego, ad esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica, sono sospese per sessanta giorni a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. Resta ferma la conclusione delle procedure per le quali risulti già ultimata la valutazione dei candidati, nonché la possibilità di svolgimento dei procedimenti per il conferimento di incarichi, anche dirigenziali, nelle pubbliche amministrazioni che si istaurano e si svolgono in via telematica e che si possono concludere anche utilizzando le modalità lavorative sopra indicate.

**Art. 94: Incremento dotazione del Fondo di solidarietà per il settore aereo**

La dotazione del Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, è incrementata di 200 milioni di euro per l'anno 2020. In deroga al Decreto Legislativo 14 settembre 2015, n. 148, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2020 può essere autorizzato nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2020 e nel limite massimo di dieci mesi, previo accordo stipulato in sede governativa presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, anche in presenza dei Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e dello sviluppo economico nonché della Regione interessata, il trattamento straordinario di integrazione salariale per crisi aziendale qualora l'azienda operante nel settore aereo abbia cessato o cessi l'attività produttiva e sussistano concrete prospettive di cessione dell'attività con conseguente riassorbimento occupazionale, nel limite delle risorse stanziati ai sensi di tale articolo.

**Art. 126: Disposizioni finanziarie**

È autorizzata l'emissione di titoli di Stato per un importo fino a 25.000 milioni di euro per l'anno 2020. Tali somme concorrono alla rideterminazione in aumento del limite massimo di emissione di titoli di Stato stabilito dalla Legge di approvazione del bilancio e del livello massimo del ricorso al mercato stabilito dalla Legge di bilancio, in conformità con la Risoluzione di approvazione. Gli effetti finanziari del presente decreto sono coerenti con quanto stabilito dalle Risoluzioni di

approvazione della Relazione al Parlamento, e della relativa Integrazione. Viene incrementato da 58 miliardi a 83 miliardi l'importo massimo di emissione di titoli pubblici, in Italia e all'estero. La dotazione del Fondo per esigenze indifferibili connesse ad interventi non aventi effetti sull'indebitamento netto delle PA, è incrementata di 2 miliardi per l'anno 2020. Le risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, sono disaccantonate e rese disponibili, in termini di competenza e cassa, per un importo pari a 213 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021. Le risorse destinate a ciascuna delle misure previste dal presente decreto sono soggette ad un monitoraggio effettuato dal Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base degli esiti del monitoraggio di cui al periodo precedente, al fine di ottimizzare l'allocazione delle risorse disponibili, è autorizzato ad apportare con propri Decreti, sentito il Ministro competente, le occorrenti variazioni di bilancio provvedendo a rimodulare le predette risorse tra le misure previste dal presente decreto, ad invarianza degli effetti sui saldi di finanza pubblica. Nel caso in cui residuassero risorse non utilizzate al 15 dicembre 2020, le stesse sono versate dai soggetti responsabili delle misure entro il 20 dicembre 2020 ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Le risorse destinate all'attuazione da parte dell'INPS delle misure di cui al presente DL sono tempestivamente trasferite dal bilancio dello Stato all'Istituto medesimo. Le Amministrazioni pubbliche, nel rispetto della normativa europea, destinano le risorse disponibili, nell'ambito dei rispettivi programmi cofinanziati dai Fondi strutturali e di investimento europei 2014-2020, alla realizzazione di interventi finalizzate a fronteggiare la situazione di emergenza, comprese le spese relative al finanziamento del capitale circolante nelle PMI come misura temporanea, ed ogni altro investimento, ivi incluso il capitale umano, e le altre spese necessarie a rafforzare le capacità di risposta alla crisi nei servizi di sanità pubblica e in ambito sociale.